

N. 00176/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00928/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 928 del 2013, proposto da:
Scaccia Onofrio Ditta, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Lufrano, con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Palermo, via Nicolo' Turrisi, 13;

contro

Comune di Vicari;

nei confronti di

Ditta Effe Elle di Fascella Giuseppe e Leone G.;

per l'annullamento

della nota prot. n. 20130001575 del 27 marzo 2013 con cui il comune di Vicari avvisava che con determina n. 56 del 22 marzo 2013 era stato approvato il verbale di gara dell'8 febbraio 2013 di aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria della piazza "Paolo Borsellino", che venivano aggiudicati in via definitiva alla ditta Effe Elle di Fascella Giuseppe e Leone G.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014 il dott. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 26 aprile 2013 e depositato il successivo 7 maggio, la ditta ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe articolando le censure di: 1) Violazione e falsa applicazione del comma 1 e 1 bis dell'art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, della lett. c) legge n. 183/2011; 2) Eccesso di potere sotto il profilo dell'irragionevolezza, contraddittorietà e travisamento dei fatti. Disparità di trattamento.

Lamenta parte ricorrente che erroneamente l'amministrazione intimata avrebbe aggiudicato la gara per cui è causa ad una ditta che aveva omesso di produrre il Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, la cui produzione era richiesta, a pena d'esclusione, dalla lettera di invito; che in ogni caso, ove la stazione appaltante avesse rilevato un contrasto tra le prescrizioni indicate nella lettera d'invito ed il comma 1 bis dell'art. 46 del D. Lgs. n. 163/2006, avrebbe dovuto annullare gli atti adottati e riproporli emendati dai vizi riscontrati, e non limitarsi a disapplicare le prescrizioni ritenute errate.

Le parti intime non si sono costituite ed, alla pubblica udienza di discussione, il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è privo di fondamento.

Con l'introduzione del comma 1 bis dell'art. 46 del D. Lgs. n. 163/2006 il Legislatore ha chiaramente inteso conferire maggiore certezza alle cause di esclusione dalle gare di appalto, impedendo che le stazioni appaltanti possano prescrivere ulteriori adempimenti, a pena di esclusione, diversi da quelli previsti per legge.

A tal fine ha sancito la nullità delle eventuali prescrizioni dettate in violazione di tale limite.

Venendo alla questione oggetto della presente controversia, ed alla luce della richiamata disposizione di legge, risulta legittimo il comportamento assunto dall'amministrazione che ha ritenuto di non applicare la prescrizione di esclusione dettata dalla lettera d'invito, invocata da parte ricorrente, in considerazione del rilievo che, poiché tale prescrizione non è rinvenibile nelle disposizioni di legge che regolano la materia, la stessa deve ritenersi nulla in applicazione del disposto del comma 1 bis dell'art. 46 del D. Lgs. n. 163/2006.

Ciò considerato, è evidente che il requisito è cosa diversa dalla prescrizione; ma questo vuol dire soltanto che l'amministrazione avrebbe potuto escludere la controinteressata per il mancato possesso del requisito e non, come sostiene la ricorrente, per la mancata produzione del documento che lo certifica.

Non può neanche essere condivisa la prospettazione, articolata nel secondo motivo di ricorso, secondo la quale, accertasi dell'errore, l'amministrazione avrebbe tutt'al più potuto annullare la precedente lettera d'invito e riformularla, ma non disattenderla.

Invero, proprio il fatto che il comma 1 bis dell'art. 46 D.Lgs. sancisca la nullità e non l'illegittimità delle prescrizioni di esclusione introdotte dalle stazioni appaltanti, implica che l'amministrazione intimata correttamente ha ritenuto di non dover riformulare la lettera d'invito e che, accertasi dell'errore, si sia limitata a non tenere conto della clausola nulla.

In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto.

In assenza di costituzione dei soggetti intimati, nulla per le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Nicolo' Monteleone, Presidente

Nicola Maisano, Consigliere, Estensore

Giuseppe La Greca, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)